

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	1582	Stanziamiento in unico capitolo della Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali. (2095)	1591
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		PRESIDENTE	1591, 1592, 1593
Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio provenienti dalle preesistenti Camere di commercio. (2057)	1582	SULLO, <i>Relatore</i>	1591, 1592, 1593
PRESIDENTE	1582, 1583, 1584, 1586, 1587, 1589	COSTA	1591
VICENTINI, <i>Relatore</i>	1582, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1592
FERRERI	1583, 1586, 1587, 1589	MANNIRONI	1592
MANNIRONI	1585, 1588, 1589	Proposta di legge (<i>Rimessione all'Assemblea</i>):	
TESSITORI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (Pensioni di guerra)</i>	1587	COLITTO: Autorizzazione al Governo a riunire in testo unico le norme riguardanti l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (2179)	1593
SULLO	1589	PRESIDENTE	1593
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		SULLO, <i>Relatore</i>	1593
SULLO ed altri: Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno. (<i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2043-B)	1590	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	1590	COLITTO: Modifica dell'articolo 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. (2180)	1593
TOSI, <i>Relatore</i>	1590	PRESIDENTE	1593, 1594
SULLO	1590	FERRERI, <i>Relatore</i>	1593, 1594
CAVALLARI	1590	COSTA	1593, 1594
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1590	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1594
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1594

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

La seduta comincia alle 9,45.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Chiostergi, Cifaldi e Schiratti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'Industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio. (2057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio.

Ricordo che nella precedente seduta del 30 ottobre scorso fu iniziata la discussione del provvedimento stesso nel nuovo testo predisposto dal relatore onorevole Vicentini; ma il Governo chiese il rinvio della discussione per avere modo di prendere visione del predetto nuovo testo. Intanto, dopo scambi di vedute avvenuti tra il relatore e il rappresentante del ministro *ad interim* del tesoro, è stato preparato un nuovo testo già distribuito a tutti i commissari. Pregò il relatore onorevole Vicentini di illustrare questo nuovo testo.

VICENTINI, *Relatore*. Come ha accennato l'onorevole Presidente il nuovo testo deriva da un riesame fatto da me e dal rappresentante del ministro del tesoro del disegno di legge in esame.

La variante sostanziale consiste in questo. Mentre nell'articolo 1 della mia proposta ritenevo di dare in ogni tempo la possibilità della opzione della pensione di Stato agli appartenenti delle vecchie Camere di commercio ed industria per il periodo di opzione o di inquadramento oppure dall'inizio del contratto di lavoro, il Ministero del tesoro ha inteso, invece, limitare l'esercizio del diritto ad un periodo di 180 giorni.

Le modifiche che vi sono poi agli articoli 3 e 4 derivano da questa impostazione data con l'articolo 1.

È da tener presente che al terzo capoverso dell'articolo 2 è detto che per il personale, che abbia optato per la pensione di Stato a decorrere dalla data di opzione, anziché dalla data di inquadramento, il contributo dovuto all'Erario per il riconoscimento del periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di opzione, è del 18 per cento degli stipendi.

Ora, qui si tratta di personale e, per adeguare il trattamento — anche in questo caso — a quello che è stato stabilito per le altre formule (cioè la formula *una tantum*, oppure la formula dell'assicurazione), bisogna riferirsi al 6 per cento, perché il 12 per cento è richiamato con articoli successivi e riguarda unicamente il contributo camerale. Quindi, là dove si dice « 18 per cento », bisogna sostituire « 6 per cento ».

Poi, l'articolo 7 stabilisce che anche coloro che hanno un trattamento di quiescenza, e che quindi non fanno più parte del personale attivo presso le camere di commercio, hanno possibilità di rivendicare il diritto al trattamento di quiescenza di Stato, entro 180 giorni, naturalmente riscattando gli anni per i quali si vuole esercitare il diritto di riscatto ai fini di avere la pensione di Stato. Per tal caso, all'ultimo comma dell'articolo 9 del testo elaborato dal Ministero del tesoro è detto: « I contributi per la valutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario previsti dai precedenti articoli possono essere realizzati, nei confronti di detto personale, mediante trattenuta sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima ».

Essendo la dizione non chiara, avrei modificato il comma nel modo seguente:

« I contributi per la valutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario previsti dai precedenti articoli possono essere realizzati, nei confronti del personale di cui al presente articolo, mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari a un terzo della medesima ».

Queste persone già pensionate sono tenute a rimborsare allo Stato, per gli anni riscattati, il 18 per cento, perché le camere di commercio hanno versato tutto nei loro confronti, cioè il 6 per cento trattenuto, più il 12 per cento. Quindi, in teoria, dovrebbero versare integralmente il 18 per cento sugli stipendi goduti al tempo in cui erano in servizio.

Poiché si tratta però di somme vistose che probabilmente non sono a loro disposizione, si dà ora la facilitazione di poter costituire questo rimborso mediante trattenute

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

di un terzo di quella che potrà essere la liquidazione della pensione.

Infine, per accogliere il rilievo fatto dal collega onorevole Ferreri circa la legge del 7 febbraio 1951, n. 72, propongo la introduzione — prima dell'articolo 11 — di un articolo 10-bis (che diverrà poi articolo 11) del seguente tenore: « Il personale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge che abbia optato per la pensione di Stato, non avrà diritto alla rivalutazione dei fondi del trattamento di quiescenza di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72, a partire dalla data di inizio della decorrenza del periodo riscattato ai fini della pensione di Stato ».

In altre parole, se un dipendente richiede la rivalutazione, cioè il diritto alla pensione di Stato, a partire dalla data di opzione, cioè di domanda, rispetto alla legge del 1942, non avrà più diritto alla rivalutazione, a partire da quella data, del suo fondo di previdenza, ma solamente conserverà il diritto alla rivalutazione del periodo precedente. Se, invece, della data di opzione si parte dalla data di inquadramento, si ha lo stesso diritto per il periodo considerato. Se si va all'origine del contratto d'impiego, decadono tutti i benefici di questa legge. Così è certo che questa legge non può aggiungersi ai benefici dati dalla legge del 1951, la quale, peraltro, non ha ancora avuto attuazione per il fatto che le Camere di commercio attendevano dal Ministero l'emanazione di un regolamento. Pare, invece, che qualche camera di commercio abbia già provveduto. Ma, comunque, nessun fondo è stato ancora disposto, perché le Camere di commercio si serviranno della presente legge nel caso che abbiano applicato la citata legge del 7 febbraio 1951 per trarre i fondi necessari.

Queste sono dunque le modifiche apportate ed io mi permetto di raccomandarle alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRERI. Il nuovo testo del disegno di legge, al quale viene ora introdotto un articolo 10-bis che, a mio avviso, costituisce il perno e la rettifica di altri articoli precedenti, dovrebbe essere ancora discusso nelle sue linee generali benché il relatore abbia appoggiato le sue tesi riferendosi ai singoli articoli.

Ripeto che, con la introduzione dell'articolo 10-bis, cadono le osservazioni che io avevo affacciato nella precedente seduta, quando dissi che questa legge parte dalla situazione seguente: gli impiegati delle pre-

sistenti Camere di commercio che una volta non erano dello Stato e che sono divenuti impiegati statali nel 1942, in precedenza fruito di un trattamento di quiescenza che poteva essere costituito da una polizza di assicurazione atta a garantire un capitale una volta tanto, da ritirarsi al momento della cessazione dal servizio o da ritirarsi dai beneficiari della polizza, se l'impiegato premorisse.

Era avvenuto — ed è questo il punto che merita di essere ulteriormente esaminato — che i fondi per garantire la quiescenza di detti impiegati erano divenuti di importo esiguo, essendo costituiti da depositi prebellici, e pertanto, si riducevano per la svalutazione, ad un importo trascurabile. È intervenuta una disposizione di legge che dava alle Camere di commercio, non la facoltà, ma l'obbligo di rivalutare con denaro proprio queste polizze, nel senso (e qui mi riferisco alla formulazione dell'articolo 10-bis) non di aumentare il capitale assicurato con le precedenti polizze, ma di farne una nuova in aggiunta. Di modo che ognuno di questi assicurati ha oggi una vecchia polizza, di cui paga i premi annuali, ed ha una seconda polizza, integrativa della precedente, la quale garantisce un capitale al cessare dell'impiego o alla morte, che è stato costituito col versamento di un premio unico da parte delle attuali camere di commercio. Quindi, quelle camere di commercio che hanno provveduto a costituire questa seconda polizza, hanno fatto questo secondo versamento una volta tanto.

Pertanto, a me pare che la linea fondamentale del disegno di legge dovrebbe essere questa: se si parla di opzione, cioè di abbandono della precedente formula della polizza di assicurazione e contemporanea adozione del sistema della pensione come per gli impiegati dello Stato, atteso che la maggior parte del capitale di cui oggi sono beneficiari questi impiegati è stata formata con denaro dell'ente presso cui prestavano servizio, la formula sarebbe semplice: si abbandonano quei capitali all'ente che ha costituito la riserva e si rientra nella normalità.

E allora non capirei per quale ragione dovrebbero ancora esistere gli articoli 1, 2, 3 e 4, del progetto che regola la materia.

Si dia, ad esempio, il caso di un impiegato che opti per la pensione di Stato, mentre, a suo favore, è accesa una polizza di assicurazione. Si arriverebbe alla conclusione che, con denaro prevalentemente fornito dalle Camere di commercio, all'impiegato verrebbe garan-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

tita la pensione dello Stato come se il suo rapporto d'impiego fosse stato iniziato alle dipendenze dello Stato ed in più avrebbe la disponibilità di parte del valore delle polizze, e quindi la facoltà di ritirare tutto o parte di questo capitale quando il rapporto verrà a cessare. In tal caso l'impiegato fruirebbe contemporaneamente di due trattamenti: quello della pensione e quello del residuo del capitale, assicurato. Mi pare, invece, che vi sia un caso che merita di essere esaminato, perché le formule che a suo tempo erano lasciate alla scelta del personale in questione erano tre: il capitale *una tantum*, la polizza di assicurazione e la pensione. Ora, la soluzione della pensione come impiegati dello Stato è la più normale. Per questo io sono del parere che si dia la facoltà di riscatto anche di quegli anni di carriera percorsi non come dipendenti dello Stato ma come dipendenti dell'ex camera di commercio. Questo è il punto che dovrebbe, in un certo senso, resistere di tutto questo progetto di legge. L'altro è, come ripeto, quasi completamente eliminato, secondo me, dal disposto dell'articolo 10-bis proposto dal relatore, articolo in cui si pone qualche condizione di dettaglio che potrebbe essere attentamente esaminata.

VICENTINI, *Relatore*. Vorrei chiedere all'onorevole Ferreri se sa come siano stati regolati, dopo la legge del 1951, i dipendenti della Camere di commercio, perché io ho indagato su questo. Questa legge, alla periferia, è conosciuta come la proposta di legge Ferrario Celestino, perché questi è stato il proponente; molto probabilmente soltanto la Camera di commercio di Como ha dato attuazione a questa proposta che è poi diventata la legge 7 febbraio 1951, n. 72.

Ora, l'articolo 10-bis è stato messo proprio per scrupolo e riguarda il personale di cui agli articoli 3 e 4 del progetto di legge, cioè quello che ha avuto un trattamento di pensione oppure quello che ha avuto la polizza di assicurazione e — ripeto — suona così: « Il personale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge che abbia optato per la pensione di Stato non avrà diritto alla rivalutazione dei fondi del trattamento di quiescenza di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72, a partire dalla data di inizio della decorrenza del periodo riscattato ai fini della pensione di Stato ». Se tale personale avesse diritto alla rivalutazione anche per il periodo riscattato, allora ci sarebbe il cumulo di due valutazioni, ma questo viene chiaramente escluso. Quindi la rivalutazione riguarda soltanto il periodo non riscattato. Tutta l'iniziativa di questo disegno

di legge è da mettere in relazione con quanto il Ministero dell'industria e commercio ha fatto. Quindi è esclusa qualsiasi possibilità di cumulo delle due rivendicazioni. D'altra parte, ritengo che con ciò tutta la materia sia limitata nel tempo perché l'articolo 1 è stato modificato nel senso che soltanto entro 180 giorni gli interessati hanno diritto di esercitare o meno questa opzione, e d'altra parte, siccome è un problema molto atteso, credo che tutti verranno inquadrati in questa forma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

« Il personale dei ruoli delle cessate Camere di commercio ed industria il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, ha conservato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, il trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti in vigore presso gli enti di provenienza, ha facoltà, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere al Ministero dell'industria e del commercio di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli statali.

Il personale che si avvale del disposto del precedente comma, nonché quello che, ai sensi dell'articolo 8, commi 1° e 5°, del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, abbia già optato per la pensione di Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento ai fini della pensione, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio ed industria ed i Consigli provinciali dell'economia ad esse succeduti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

« Per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al secondo comma del precedente articolo 1, è dovuto all'Erario un contributo di riscatto, a carico del personale, pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data di inquadramento nei ruoli statali. Per il personale che chieda il riconoscimento dei suddetti servizi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

contributo di cui al presente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.

Il personale che si avvale del disposto del 1° comma del precedente articolo 1 è tenuto a versare all'Erario, per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di presentazione della domanda di opzione, la ritenuta del 6 per cento da computarsi sugli stipendi e sugli assegni utili a pensione effettivamente goduti nel periodo stesso.

Per il personale che, ai sensi del 5° comma dell'articolo 8 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, abbia optato per la pensione di Stato a decorrere dalla data di opzione, anziché dalla data di inquadramento, il contributo dovuto all'Erario per il riconoscimento del periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di opzione, è del 6 per cento degli stipendi e degli assegni utili a pensione goduti dall'interessato durante il periodo stesso.

Oltre ai contributi previsti nei precedenti commi del presente articolo sono dovuti all'Erario i versamenti stabiliti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

« Per il personale che fruisce del trattamento di quiescenza in base a polizze di assicurazione, il quale abbia optato, ai sensi del 1° comma del precedente articolo 1, per la pensione di Stato, si procede al riscatto delle polizze recuperando a favore dell'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti dalla data di inquadramento del personale nei ruoli statali alla data di presentazione della domanda di opzione.

Il pagamento della rimanente parte del valore di riscatto delle polizze sarà effettuato soltanto al momento della definitiva cessazione dal servizio dell'impiegato, restando le relative somme accantonate e investite nei modi prescritti dall'articolo 11 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962.

Il personale che ottenga il riconoscimento dei servizi previsto dal secondo comma del precedente articolo 1 ha diritto alla libera disponibilità delle polizze o delle somme accantonate ai sensi del precedente comma o dei commi 1° e 5° dell'articolo 8 del citato regio decreto n. 962, dopo aver versato al-

l'Erario, in un'unica soluzione, la parte del valore economico delle polizze di assicurazione, o delle predette somme accantonate, corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti fino alla data di inquadramento nei ruoli statali o fino alla data di opzione esercitata ai sensi del 5° comma dell'articolo 8 del citato regio decreto n. 962 ».

MANNIRONI. Prima che si passi all'approvazione di questo articolo desidererei avere dal relatore una precisazione.

Nel caso in cui il personale, che abbia chiesto l'opzione, chiede il pagamento della rimanente parte del valore di riscatto delle polizze, quella quota relativa alle polizze che era stata versata dall'Ente e che quindi non competerebbe all'impiegato, in quanto questi ha chiesto l'opzione, va a favore dell'impiegato stesso?

VICENTINI, *Relatore*. Gli compete sempre per il periodo precedente alla data di opzione, perché la situazione è stata questa: con la legge 27 giugno 1942, n. 962, tutti avrebbero potuto optare per la pensione di Stato. Se nonch , per ragione soprattutto di limiti di et , molti non hanno ritenuto di potersi avvalere di detta legge perch  presumevano di non poter maturare i 19 anni, sei mesi e un giorno utili per conseguire la pensione di Stato, e quindi sono rimasti fuori. Invece con questo disegno di legge   data la possibilit  di risalire all'origine, di risalire alla data di opzione esercitata nel 1942 oppure di risalire fino alla presentazione di questa domanda con effetto da quegli anni che il personale delle Camere di commercio riterr  utili agli effetti dell'aspettativa della pensione. Insomma, non si cumulano i doppi benefici. Il beneficio della rivalutazione riguarder  sempre e soltanto la parte che non viene riscattata.

MANNIRONI. Dopo aver prelevato quel tanto che   dovuto all'Erario per effetto del riscatto, se rimanesse ancora un'aliquota che fu versata a suo tempo dall'Ente, dobbiamo oggi riconoscere all'impiegato il diritto di percepire anche quella quota?

VICENTINI, *Relatore*. No, perch  se la domanda di riscatto viene fatta da quando   stata accesa la polizza, non vi   nessun'altra differenza. Il problema sussiste solo per il periodo che non venisse riscattato ai fini della pensione.

MANNIRONI. Quanto ha detto il relatore chiarisce il problema, e sono lieto delle sue dichiarazioni, in quanto la dizione dell'articolo 3 non   affatto precisa.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 3, di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Per il personale che fruisce del trattamento di quiescenza in capitale una volta tanto, il quale abbia optato ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 per la pensione di Stato, si procede al versamento a favore dell'Erario della parte del fondo accantonato corrispondente alle quote pagate dagli Enti per la costituzione del fondo di quiescenza dalla data di inquadramento del personale nei ruoli statali alla data di presentazione della domanda di opzione, con gli interessi maturati sulla predetta parte.

Per il pagamento della rimanente parte si applica il disposto del secondo comma del precedente articolo 3.

Il personale che ottenga il riconoscimento dei servizi previsti dal 2° comma del precedente articolo 1 ha diritto alla libera disponibilità del fondo accantonato ai sensi del precedente comma o dei commi 1° e 5° dell'articolo 8 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, dopo aver versato all'Erario, in un'unica soluzione, la parte del predetto fondo corrispondente alle quote di contributo pagate dagli Enti fino alla data di inquadramento nei ruoli statali o fino alla data di opzione esercitata ai sensi del 5° comma dell'articolo 8 del citato decreto n. 962, maggiorate degli interessi sino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Al personale che fruisce del trattamento di quiescenza con la forma della pensione, il quale, ai sensi del 1° comma del precedente articolo 1, opti per la pensione di Stato, vengono riconosciuti ai fini di detta pensione, i servizi valutabili agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dell'ente di provenienza senza che all'uopo occorra la presentazione della domanda prevista dal 2° comma del precedente articolo 1.

Il personale di cui al precedente comma deve versare all'Erario i contributi previsti dai primi due commi del precedente articolo 2.

L'ente tenuto ad amministrare il trattamento di quiescenza del personale di cui al presente articolo deve rimborsare all'interessato i contributi personali versati per il

trattamento di quiescenza fino alla data di presentazione della domanda di opzione con i relativi interessi maturati fino alla data medesima e versare all'Erario i propri contributi accantonati fino alla data di presentazione della domanda di opzione del personale interessato, maggiorati dei relativi interessi ».

FERRERI. Vorrei fare una osservazione di carattere formale. Trovo impropria l'espressione: « contributi accantonati », contenuta nella penultima riga dell'articolo.

VICENTINI, *Relatore*. Pregherei i colleghi, per non ostacolare il corso del disegno di legge, di non proporre emendamenti formali.

FERRERI. Non insisto nell'osservazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Per il personale che ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, ottenga di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato è dovuto all'Erario da parte delle Camere di commercio il contributo del 12 per cento dello stipendio, considerato aumentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni, e degli altri assegni utili agli effetti del predetto trattamento a partire dalla data della domanda di opzione. Tale contributo viene versato dalle Camere direttamente all'Erario entro il giorno 10 del mese successivo a quello della corresponsione degli stipendi al personale.

Al personale di cui al precedente comma si applica la ritenuta 6 per cento a favore del Tesoro in conformità delle disposizioni vigenti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Tale ritenuta è effettuata dal Ministero dell'industria e del commercio e versata all'Erario mensilmente dal Ministero stesso.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le contribuzioni previste dal 2° comma dell'articolo 10 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, dovranno essere applicate nelle misure e con la modalità previste dai precedenti commi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Il personale ex camerale inquadrato nei ruoli statali, e successivamente cessato dal servizio con diritto al trattamento di quie-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

scenza, nonché gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, possono ottenere i benefici concessi dalle disposizioni previste nei precedenti articoli su presentazione al Ministero dell'industria e del commercio di apposita domanda da prodursi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni dirette e di reversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi per la valutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati nei confronti del personale di cui al presente articolo mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima ».

Il relatore ha proposto che l'ultimo comma sia sostituito dal seguente:

« I contributi per la valutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati in questo caso mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima ».

FERRERI. Si fa il caso di una trattenuta scaglionata?

VICENTINI, *Relatore*. Si fa la trattenuta su di un terzo della pensione.

FERRERI. Siccome è fatta a favore dei già pensionati e delle pensioni indirette, si potrebbe dare il caso che il beneficiario non arrivi a coprire una parte del suo debito, per premorienza. È bene rilevare questo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 con l'emendamento proposto dal relatore sostitutivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Per il trattamento di pensione di Stato del personale assunto direttamente nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio si applicano il contributo e la ritenuta previsti dal primo e secondo comma del precedente articolo 6 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo decorrente dalla data di assunzione del personale di cui al precedente comma e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 6 per cento a carico del personale, effettuata mensilmente dal Ministero dell'industria e del com-

mercio e il contributo del 12 per cento a carico degli Enti da conteggiarsi sugli stipendi goduti nel periodo suddetto, verranno versati all'Erario in unica soluzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Il personale dei ruoli dei cessati Consigli provinciali della economia e delle camere di commercio, industria e agricoltura, il quale è stato assunto direttamente o verrà successivamente assunto nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ad essi succeduti, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento, ai fini della pensione di Stato, del servizio reso con rapporto stabile di impiego e di quello riscattato presso gli enti predetti in conformità della norma di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Per il riconoscimento di cui al precedente comma è dovuto all'Erario il contributo previsto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge. È inoltre dovuta all'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli enti fino alla data di immissione del personale interessato nei ruoli statali maggiorate degli interessi sino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Dopo aver effettuato i versamenti di cui al precedente comma, in un'unica soluzione, il personale interessato ha diritto alla libera disponibilità delle polizze o delle somme vincolate agli enti.

Per il periodo decorrente dalla data di immissione del personale di cui al 1° comma del presente articolo nei ruoli statali, ivi indicati, sono applicabili le norme previste dall'articolo 8 della presente legge ».

FERRERI. Alla seconda riga si parla di « Camere di commercio ». S'intendono le Camere di commercio attuali o quelle preesistenti?

VICENTINI, *Relatore*. Quelle preesistenti.

FERRERI. Allora, è bene precisarlo. Propongo pertanto di aggiungere, alla seconda riga dell'articolo, la parola « cessate ».

Pertanto, la prima parte dell'articolo dovrebbe suonare così: « Il personale dei ruoli dei cessati consigli provinciali dell'economia e delle cessate camere di commercio... ».

VICENTINI, *Relatore*. Concordo.

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Anche il Go-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

verno è d'accordo. D'altronde, nel titolo del disegno di legge si parla di « preesistenti camere di commercio ».

MANNIRONI. Desidererei sapere cosa vuol dire: « Il personale... il quale è stato assunto direttamente o verrà successivamente assunto nei ruoli statali degli uffici provinciali dell'economia...? ». È prevista la possibilità che lo Stato assuma, tra il personale delle Camere di commercio, ancora del personale da inserire nei ruoli degli uffici provinciali?

VICENTINI, *Relatore*. Sì.

MANNIRONI. Dato, allora, che verremmo ad anticipare la soluzione di quel grosso problema che riguarda tutta la riforma della struttura delle nostre camere di commercio, non sarebbe il caso di soprassedere a questa disposizione, in attesa del disegno di legge sul riordinamento delle camere di commercio?

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge sulle Camere di commercio è ancora in elaborazione. Vi è un grosso problema, che è quello della rappresentanza delle organizzazioni sindacali in seno alle camere di commercio, rappresentanza che dovrà essere in relazione alla legge sindacale e a tutta una struttura che è ancora allo studio.

Se rimandiamo la soluzione di questo problema al momento in cui sarà varato il provvedimento sulle camere di commercio, rimanderemo questo disegno di legge di un paio di anni almeno.

MANNIRONI. Non sono d'accordo con il relatore, perché il problema importante che si sta discutendo è quello della posizione giuridica che dovrà assumere il segretario della Camera di commercio, in vista dell'annunziata soppressione degli uffici. Si tratta di decidere sulla sorte di questi funzionari.

Ora, mentre noi stiamo sostenendo in altra sede che gli uffici devono essere soppressi e che i segretari delle Camere di commercio debbono essere impiegati statali, però con una regolamentazione giuridica nuova, qui viceversa stiamo ammettendo la possibilità, fino da questo momento, che gli uffici non solo non vengano soppressi, ma incrementati col passaggio di funzionari delle Camere di commercio nel loro ruolo.

D'altra parte non sono d'accordo col relatore onorevole Vicentini nel ritenere che si dovrà attendere due anni per avere questa legge definitiva sulle Camere di commercio. So che le categorie interessate stanno esercitando molte pressioni per avere questa legge. Ne aveva preparata una il ministro Lombardo,

un'altra l'onorevole Togni ed infine una terza è stata preparata dall'onorevole Campilli, il quale ha assicurato che la presenterà quanto prima.

VICENTINI, *Relatore*. Ripeto che mi sono informato presso il Ministero dell'industria e commercio circa lo stadio in cui trovansi la legge di riforma delle Camere di commercio che è attesa ed auspicata da tutti. Mi è stato risposto che, data la questione della rappresentanza sindacale, il progetto di legge non potrà essere presentato molto presto.

In definitiva, con questo provvedimento si tratta di inquadrare il personale agli effetti della pensione.

MANNIRONI. Propongo di sospendere la discussione. Come argomento a questa mia proposta, faccio rilevare tra l'altro che l'articolo 6, che abbiamo già approvato, stabilisce un nuovo onere a carico delle Camere di commercio, onere che invece ad esse non spetterebbe. Perché non mi pare giusto che questi funzionari, i quali optano e vogliono diventare impiegati dello Stato, debbano pretendere da parte della Camere di commercio un contributo per la pensione del 12 per cento dello stipendio.

VICENTINI, *Relatore*. Quel contributo è già in atto per tutti.

MANNIRONI. Non per quelli che sono impiegati dello Stato. Ora, se questi funzionari diventano impiegati dello Stato, non vedo perché il contributo del 12 per cento debba essere pagato anche dalle Camere di commercio da cui ormai non dipendono più.

Tutto questo crea una situazione incerta e grave che non può essere consentita e tollerata, soprattutto in vista della presentazione del disegno di legge che regola definitivamente la struttura e la sorte delle Camere di commercio e quindi anche la posizione giuridica del personale che da esse dipende.

VICENTINI, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Mannironi di non insistere nella sua proposta di sospensiva.

Faccio presente che gli stipendi che vengono pagati al personale delle Camere di commercio vengono prelevati da contributi concessi alle stesse Camere di commercio per la struttura dei propri uffici. Il trattamento di quiescenza era rappresentato, anche prima, da due coefficienti del 6 e del 12 per cento da corrispondersi dalle Camere di commercio.

MANNIRONI. Per i propri impiegati, non per quelli che hanno optato per il passaggio allo Stato.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

VICENTINI, *Relatore*. Gli impiegati che hanno, in base a leggi precedenti, optato per la pensione di Stato, sono impiegati del Ministero dell'industria e commercio alla periferia presso le Camere di commercio. Tanto è vero che le Camere di commercio hanno sempre versato i due contributi, del 6 e del 12 per cento, che io ho modificato la data del versamento; perché nel primo disegno di legge presentato dal Governo era detto che il Ministero dell'industria e commercio, in rapporto alle possibilità dei bilanci delle singole Camere di commercio, avrebbe annualmente stabilito il coefficiente da versare agli effetti della pensione. Si tratta di conti che sono giacenti dal 1941, e siccome non è materia opinabile, poiché si tratta di contributi dovuti per legge, ho proposto che il giorno 10 del mese successivo nel quale sono stati pagati gli stipendi, le Camere di commercio debbano moltiplicare per 2 la percentuale del 6 per cento da versare come contributo. Questo contributo non è che venga fuori oggi ma è in atto da quando le pensioni sono andate in vigore.

FERRERI. Dopo che il relatore ha accettato la mia aggiunta all'articolo 9, che spero la Commissione vorrà approvare, mi pare di poter aggiungere una argomentazione a quelle già fatte dall'onorevole Mannironi.

Poiché il relatore propone un articolo 10-bis col quale tiene conto di tutta una situazione nuova che era trascurata dal progetto governativo, e nel testo e nella relazione, la questione che propone il collega onorevole Mannironi deve essere giudicata, a parer mio in questo senso.

Egli non aveva bisogno del mio aiuto per individuare quanto è insito in questo articolo 9 cioè la questione del riordinamento delle Camere di commercio. Ciò proprio perché il pomo della discordia è il trattamento e la posizione che dovrebbero avere i funzionari delle Camere di commercio, che attualmente dipendono dalle stesse, enti autarchici locali, e non dipendono dallo Stato.

Se non vi fosse stato l'articolo 10-bis questo articolo 9 avrebbe significato non solo che coloro i quali erano nei cessati consigli provinciali dell'economia e nelle cessate Camere di commercio avrebbero avuto contemporaneamente due trattamenti, e quello della pensione e l'altro del residuo della polizza di assicurazione; ma anche quelli che sono attualmente dipendenti dalle autonome Camere di commercio sarebbero stati allettati ad entrare nei ruoli dello Stato in vista di questo vantaggio, di avere cioè, anch'essi, il trattamento di

pensionati dello Stato e in più il residuo della polizza di assicurazione che veniva a liberarsi.

Ma l'inserzione dell'articolo 10-bis mi pare che tolga, come ha tolto per quelli che sono già impiegati dello Stato, anche per quelli che vorrebbero diventarlo, questa possibilità, e questo vantaggio.

Quanto all'altra questione svolta dall'onorevole Mannironi, faccio osservare che alla Camera di commercio, con l'articolo 6, va addossato l'onere di pagare oggi il contributo delle pensioni a carico dell'ente, e ciò nella misura degli stipendi di oggi e non di quelli precedenti. Quindi l'onere della rivalutazione dei fondi delle pensioni cade sul bilancio delle Camere di commercio.

Essendo ciò esatto, mi pare tuttavia che questa circostanza possa essere integrata da un'altra. Noi tutti sappiamo che le Camere di commercio vivono di un addizionale sui tributi diretti.

Per cui, quando le Camere di commercio saranno gravate di questo onere per impiegati che non sono più propri, ma dello Stato, useranno fondi dati da denaro del contribuente. Le Camere di commercio si potranno valere di questa circostanza per invocare dal Ministero una integrazione o maggiorazione di aliquote.

Insomma, queste obiezioni non credo che siano tali da poter addivenire ad un rinvio della legge, dopo che il relatore ha introdotto l'articolo 10-bis.

SULLO. Si tratta di un rinvio ad una prossima seduta o ad una vera e propria sospensiva?

MANNIRONI. Si tratta di un accantonamento.

SULLO. L'accantonamento comporta già un giudizio di merito che, credo, molti di noi non possono dare perché bisogna approfondire la materia. Io penso che si potrebbe rinviare semplicemente la discussione.

MANNIRONI. La questione è grave. Comunque non mi oppongo ad un rinvio puro e semplice della discussione.

VICENTINI, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Mannironi di rinvio della discussione.

(È approvata).

La discussione s'intende pertanto rinviata ad altra seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

Discussione della proposta di legge dei deputati Sullo ed altri: Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato). (2043-B).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sullo, Jervolino Angelo Raffaele, Fabriani, Maxia, Volpe, Semeraro Gabriele, Castelli Avolio, Cifaldi e Carcaterra: Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Prego l'onorevole Tosi di riferire sulle modificazioni apportate dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato alla proposta di legge in esame.

TOSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento che dobbiamo esaminare ritorna a noi dal Senato dopo che noi l'avevamo approvato nella seduta del 13 luglio 1951. Praticamente, a suo tempo, avevamo votato un testo in forza del quale si determinava che, nella quota di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno per gli atti da essa compiuti, si dovevano intendere anche quelli relativi a manifestazioni che direttamente o indirettamente la Cassa andava a fare.

Il nostro testo è stato accolto dal Senato, ma con l'aggiunta di un articolo 2 che dice soltanto questo: «che per tutti i diritti casuali, che fin qui si riconoscevano a carico della Cassa per il Mezzogiorno e a favore delle amministrazioni competenti, i mandati di pagamento a favore della Cassa godono dello stesso trattamento fatto ai mandati di pagamento a favore delle amministrazioni statali».

Evidentemente, il provvedimento non era stato da noi a suo tempo affrontato perché, nel quadro della economia statale, avevamo accettato il principio che le casuali fossero accettate a favore del personale delle amministrazioni interessate. Con questo articolo 2, invece, il Senato richiama la nostra attenzione su questo fatto e ci propone che, in questo caso e in questa sede, si tolgano questi diritti a favore del personale.

Evidentemente i colleghi si rendono conto che si tratta di un fatto nuovo. A suo tempo avevamo levato la voce contro il sistema delle casuali. Oggi il Senato ci invita a dare adempimento a questa nostra voce dando corso — con l'articolo 2 — alla soppressione di questi diritti.

Evidentemente, il relatore, lasciando alla Commissione di esprimere il suo giudizio

pensa che, se si deve realizzare quellò che a suo tempo avevamo detto, l'articolo 2 del Senato deve essere approvato.

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma dell'articolo 67 del regolamento, ci dobbiamo occupare soltanto dei due articoli aggiunti dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SULLO. Sono pienamente d'accordo con la modificazione introdotta dal Senato, perché io e una trentina di colleghi avevamo presentato una interrogazione tendente a chiedere proprio questo. Quindi, si può dire che siamo già soddisfatti.

CAVALLARI. Sono anch'io favorevole all'emendamento del Senato, anche in coerenza con un voto espresso a suo tempo dalla nostra Commissione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dinanzi a questa unanimità di opinioni, mi sembra inutile insistere. Ad ogni modo, devo far rilevare che la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno ha inteso dare a questo organismo un'organizzazione autonoma, intendendo con ciò di attuare meglio le finalità sociali della Cassa stessa. Indubbiamente tale istituto non è un'amministrazione dello Stato e, quindi, non vi è ragione logica perché ai mandati di pagamento della Cassa per il Mezzogiorno — che, ripeto, non è amministrazione dello Stato — venga applicato lo stesso trattamento particolare che ad amministrazioni statali vere e proprie è riservato. Ecco perché, conformemente a quanto (con non molta fortuna, in verità) ho avuto l'onore di dire dinanzi al Senato, devo insistere perché il testo originario venga mantenuto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato.

Pongo in votazione l'articolo 2 aggiunto dal Senato:

« Ai fini dell'esclusione della ritenuta prevista nella tabella F (voce 4 del titolo V) allegata alla legge 17 luglio 1951, n. 575, i mandati di pagamento a favore della Cassa del Mezzogiorno godono dello stesso trattamento fatto ai mandati di pagamento a favore delle Amministrazioni statali ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 aggiunto dal Senato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

zione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Stanziamento in unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali. (2095).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Stanziamento in unico capitolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali.

Invito l'onorevole Sullo a svolgere la sua relazione.

SULLO, *Relatore*. La Commissione di ratifica ha modificato a suo tempo la legge relativa agli interventi di pronto soccorso stabilendo che, anziché l'Amministrazione centrale, dovesse essere il singolo provveditorato alle opere pubbliche ad avere la facoltà di compiere le riparazioni di pronto soccorso stabilendone le modalità e i limiti di spesa.

Questa modifica, per cui veniva attribuita al provveditore per le opere pubbliche la facoltà di compiere le opere di pronto soccorso, non fu collegata con gli stanziamenti di bilancio. In un secondo momento venne detto che gli stanziamenti di bilancio venivano attribuiti ai singoli Provveditorati alle opere pubbliche.

Ma si è visto che questo sistema non andava bene perché all'inizio dell'anno, avendo — per esempio — il Ministero dei lavori pubblici 800 milioni a disposizione, e dovendo il Ministero fare la ripartizione per Provveditorati, dà, ad esempio, alla Sicilia 70 milioni e alla Lombardia 100 milioni. E può accadere che le esigenze di pronto soccorso si determinino tutte in Lombardia o tutte in Sicilia e, quindi, la ripartizione si riveli assolutamente inadeguata alla regione colpita, poiché il ministero deve concentrare tutte le possibilità sulle regioni ove il pronto soccorso si è effettivamente compiuto. Perché, diversamente, la Sicilia — per esempio — che ha avuto 70 milioni, alla fine dell'anno li spende tutti, anche se eventi che provochino opere di pronto soccorso non si siano verificati; mentre, invece, un'altra regione, ove questi eventi effettivamente si siano verificati, viene a trovarsi senza possibilità di intervenire.

Pertanto, il disegno di legge dice: lasciamo al provveditorato la possibilità di intervenire, ma il Ministero deve avere in sua mano il fondo in un capitolo unico, che accrediterà ai provveditorati a seconda delle necessità. Ecco perché prego la Commissione di approvare il disegno di legge.

La Commissione dei lavori pubblici ci trasmette un suo emendamento che io accetto: anziché dire all'articolo 1: « i fondi destinati all'apprestamento dei materiali e per le necessità urgenti in caso di pubblica calamità », dire: « i fondi occorrenti per gli interventi di pronto soccorso di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'articolo 7 — terzo comma — del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37.

È una formula avente uno scopo di precisazione. Senonché (e su questa questione richiamo l'attenzione della Commissione), con una sua lettera personale diretta al Presidente della Commissione, il sottosegretario per i lavori pubblici, onorevole Camangi, ha chiesto l'integrazione di questo articolo unico con un'altra norma del seguente tenore: « Sullo stesso capitolo potranno essere assunti impegni da parte dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici per provvedere alle spese di amministrazione e gestione generale dei lavori di pronto soccorso ».

Qui la questione mi pare diversa, perché altro è dire che tutto è accentrato e l'accentramento consiste nel tenere tutto il capitolo a disposizione per poi dare le norme necessarie ai provveditorati, altro è dare facoltà al Ministero di assumere gli oneri direttamente. In tal modo, infatti, si modifica la sostanza del disposto del decreto legislativo con cui era stata attribuita questa facoltà ai provveditorati. Ragione per cui, per mio dovere, ho creduto di far presente che il Ministero dei lavori pubblici desidererebbe questa inserzione, ma io mi dichiaro senz'altro contrario.

Poi vi è l'aggiunta secondo la quale « il Ministero è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio »; ma questa norma è, a mio giudizio, superflua.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Concordo pienamente col relatore. Certo che quella innovazione è opportuna. Senonché, penso che giovi anche un altro emendamento aggiuntivo che io propongo coi colleghi onorevoli Cavallari e Pesenti, e che può essere aggiunto all'articolo unico o costituire un altro articolo: « Al rendiconto consuntivo della spesa del Ministero

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

dei lavori pubblici sarà allegata una tabella dimostrativa degli accreditamenti fatti a ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche e delle destinazioni dello stesso date ai fondi che in applicazione della presente legge gli siano stati accreditati ». Ciò proponiamo perché, sostanzialmente, non possiamo rinunciare al controllo di questo nuovo sistema di distribuzione dei fondi destinati al pronto soccorso; in quanto eventualmente, potrebbe verificarsi un abuso. Crediamo pertanto che questo emendamento giovi alla facilità del controllo.

PRESIDENTE. Poiché questa è materia che si distacca da quella dell'articolo unico, l'emendamento potrebbe formare oggetto di un articolo 2.

SULLO, Relatore. Accetto, salvo coordinamento.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo aderisce.

MANNIRONI. Chiedo un chiarimento al relatore: e cioè se, con la dizione dell'articolo 1, s'intende che la situazione dei provveditorati della Sicilia e della Sardegna rimane immutata.

SULLO, Relatore. Rimane immutata. È detto esplicitamente nell'articolo 1

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto e desidero che questo chiarimento rimanga a verbale.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico che, con la proposta d'articolo aggiuntivo fatta dagli onorevoli Costa ed altri, diviene articolo 1 del nuovo testo:

« In deroga al disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, i fondi destinati all'apprestamento dei materiali e per le necessità urgenti in caso di pubbliche calamità, ad eccezione di quelli destinati alla Sicilia ed alla Sardegna, sono stanziati in un capitolo unico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici sul quale saranno accreditati ai provveditorati alle opere pubbliche, a seconda delle necessità, i fondi occorrenti entro i limiti dei quali provvederanno all'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle spese ».

A questo articolo, come ha già detto il relatore, la VII Commissione permanente (Lavori pubblici) ha proposto di sostituire le parole « destinati agli apprestamenti dei materiali e per le necessità urgenti in caso di pubbliche calamità » con le altre « occorrenti per

gli interventi di pronto soccorso di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'articolo 7, comma 3°, del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37 », mentre il relatore ha proposto una modificazione formale al resto dell'articolo cosicché questo avrebbe in definitiva la seguente formulazione:

« In deroga al disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, i fondi occorrenti per gli interventi di pronto soccorso di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'articolo 7, comma 3° del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ad eccezione di quelli destinati alla Sicilia ed alla Sardegna, sono stanziati in un capitolo unico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in gestione dell'Amministrazione centrale, sul quale capitolo saranno accreditati ai provveditorati alle opere pubbliche, a seconda delle necessità, i fondi occorrenti entro i limiti dei quali provvederanno all'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle spese ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Costa, Cavallari e Pesenti: « Al rendiconto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà allegata una tabella dimostrativa degli accreditamenti fatti a ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche e della destinazione dallo stesso data ai fondi che in applicazione della presente legge gli siano stati accreditati ».

SULLO, relatore. Accetto l'emendamento aggiuntivo che però modificherei nel seguente modo:

« Al rendiconto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà allegata una tabella dimostrativa degli accreditamenti fatti a ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche e delle destinazioni relative ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'articolo aggiuntivo sul testo ora letto dal relatore, che diviene articolo 2, nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Rimane la proposta di aggiungere, in fine, una disposizione secondo la quale il

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

Ministero del tesoro è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

SULLO, *Relatore*. Come ho già detto,
non ritengo necessario di introdurre tale ag-
giunta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni,
resta stabilito che non occorre far luogo a
tale aggiunta e che un emendamento in tal
senso non è necessario.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio
segreto in fine di seduta.

◦ **Rimessione all'Assemblea della proposta di legge del deputato Colitto: Autorizzazione al Governo a riunire in testo unico le norme riguardanti l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (2179).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno
la discussione della proposta di legge di ini-
ziativa del deputato Colitto: Autorizzazione
al Governo a riunire in testo unico le norme
riguardanti l'amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.

Prego il relatore onorevole Sullo di svol-
gere la sua relazione.

SULLO, *Relatore*. Devo pregare la Com-
missione di tener presente (e la mancanza è
mia perchè non lo feci notare in precedenza)
che trattandosi, in sostanza, di delega legi-
slativa, questa non dovrebbe essere esami-
nata in sede legislativa, ma in sede referente.
Pertanto propongo formalmente che la pro-
posta di legge sia deferita al nostro esame
in sede referente.

PRESIDENTE. Concordo con il relatore.

Chiedo se la proposta del relatore è ap-
poggiata dal prescritto numero di compo-
nenti della Commissione, a norma dell'arti-
colo 40 del Regolamento.

(È appoggiata).

Della richiesta di rimessione all'Assemblea
sarà data comunicazione alla Presidenza
della Camera.

◦ **Discussione della proposta di legge del deputato Colitto: Modifica dell'articolo 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. (2180).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d'ini-
ziativa del deputato Colitto: Modifica del-

l'articolo 18 del regolamento per l'ammi-
nistrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il relatore onorevole Ferreri ha facoltà di
riferire.

FERRERI, *Relatore*. Ricordo che la Com-
missione nell'esaminare questi provvedimenti
in sede referente, il 21 corrente, espresse
parere favorevole alla proposta di legge.

L'articolo 18 del regolamento per l'am-
ministrazione del patrimonio e per la conta-
bilità generale dello Stato dice: « Gli inten-
denti di finanza vigilano sotto la loro respon-
sabilità, perchè non siano addetti ad uso
pubblico o governativo, se non quei locali che
strettamente occorrono al bisogno ». Ora,
nell'applicazione di questo articolo si è
constatato che vi sono beni i quali, non po-
tendo essere qualificati locali, sfuggono a
questa norma. Per ovviare appunto a questo
inconveniente, l'onorevole Colitto, presenta-
tore della proposta di legge, chiede che all'arti-
colo 18 la parola « locali » sia sostituita con
quella più ampia di « beni ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione generale.

COSTA. Non ho nulla da eccepire sul
merito della proposta legge. Ho solo un dub-
bio per quanto riguarda la forma. L'articolo 18
al quale si vuole apportare una modifica-
zione, fa parte di un regolamento ordinario
esecutivo. Ora, il potere legislativo dovrebbe
emanare una legge per modificare un rego-
lamento...

PRESIDENTE. Ma allora vi era la delega.

COSTA. Si tratta di un regolamento
ordinario, non delegato. Ora possiamo fare
una legge che disponga una cosa diversa da
quella stabilita dall'articolo 18 del rego-
lamento di contabilità di Stato? Non possiamo
fare un testo legislativo che disponga quello
che desideriamo e metta quindi nel nulla
ciò che in contrario è detto all'articolo 18,
senza doverci richiamare a detto articolo.
Non comprendo perchè il potere legislativo
debba modificare un atto del potere esecu-
tivo.

PRESIDENTE. Ho detto che già vi era la
delega. L'articolo 88 della legge sulla conta-
bilità generale dello Stato dice: « Il Governo
del re, sentito il parere del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti, modificherà le norme
regolamentari vigenti per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, con facoltà di emanare ogni altra
disposizione di completamento, di coordina-
mento e di attuazione ». Mi sembra che questa

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

sia una forma di delegazione abbastanza ampia.

COSTA. Avevo inteso solo di avanzare un dubbio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Alla parola « locali » è, nell'articolo 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituita la parola « beni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Mi sembra che tale articolo sia superfluo e ne proporrei la soppressione.

FERRERI, *Relatore*. Accetto la proposta di soppressione dell'articolo 2.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 2.

(È approvata).

Di conseguenza la proposta di legge consta di un solo articolo.

Essa sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Stanziamento in unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici

della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali ». (2095):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

COLITTO: « Modifica dell'articolo 18 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ». (2180):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

SULLO ed altri: « Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno ». (2043-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Corbino, Costa, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Pecoraro, Petrilli, Ponti, Saggin, Salizzoni, Tosi, Troisi, Turnaturi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Chiostergi, Cifaldi e Schiratti.

La seduta termina alle 11,50.